Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 30

13ª COMMISSIONE PERMANENTE (Territorio, ambiente, beni ambientali)

INTERROGAZIONI

346ª seduta: martedì 22 maggio 2012

Presidenza del presidente D'ALÌ

IN 1587
TIPOGRAFIA DEL SENATO (53)

I N D I C E

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 5
FANELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare* . . 3
FERRANTE *(PD)* 4

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 6

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Fanelli.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-02871, presentata dal senatore Ferrante.

FANELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare.* In merito all'interrogazione n. 3-02871, presentata dal senatore Ferrante, dove si contesta l'interpretazione data da una circolare di Unionplast ai propri aderenti in ordine alla tipologia di *shopper* commercializzabili, a seguito della proroga, prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012, convertito dalla legge n. 28 del 2012, del termine relativo al divieto di commercializzazione degli *shopper* stessi, si rappresenta quanto segue. In ordine a tale questione, si ritiene che l'interpretazione data da Unionplast non vada nella direzione disposta dal decreto sopra citato. In particolare, l'articolo 2 anzidetto, recante disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente, stabilisce quali tipologie di sacchi da asporto siano esenti dal divieto di commercializzazione previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-*novies*, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Tale articolo 2, al comma 1, fa riferimento ai sacchi realizzati con polimeri (plastiche) conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 (quindi materiali compostabili), nonché a quelli che sono realizzati con altri polimeri (materiali non compostabili) che rispondono contemporaneamente ad altri requisiti che qualificano un sacco come riutilizzabile e quindi da preferire rispetto ai sacchi monouso. Tali requisiti sono: spessore superiore a 200 micron se trattasi di sacchi destinati all'uso alimentare (cioè per il trasporto di alimenti) e 100 micron se destinati ad altri usi, qualora siano provvisti di una maniglia esterna alla dimensione utile dello stesso sacco; spessore superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi, qualora siano prov-

visti di maniglia interna alla dimensione utile del sacco. Il comma 2 dello stesso articolo prevede la possibilità che, entro il 31 dicembre 2013, siano individuate eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi, ai fini della loro commercializzazione. Tali caratteristiche dovranno essere specificate, nel caso, con decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico.

Il successivo comma 3 sancisce, inoltre, che i sacchi realizzati con polimeri non compostabili, quindi tutti quelli fatti di plastica tradizionale, devono contenere una percentuale di plastica riciclata proveniente dalla raccolta differenziata di almeno il 10 per cento e di almeno il 30 per cento se trattasi di sacchi destinati al trasporto di alimenti. Il dettato di tale comma esaurisce al momento l'elenco delle specifiche tecniche che i sacchi devono avere per essere commerciabili.

Dall'analisi del testo, nella successione dei commi, si evince che il comma 1, nello specificare quali sacchi sono commerciabili, fa una prima distinzione tra i sacchi compostabili e quelli che non lo sono. Quelli che non lo sono, possono però essere commercializzati se rispondono ai requisiti di spessore ivi dettagliati, in quanto si presume siano riutilizzabili dall'utente finale per il fatto di avere spessori elevati e quindi essere più resistenti all'uso ripetuto.

Il comma 3 aggiunge un'ulteriore specifica tecnica a cui devono rispondere i sacchi per essere commercializzati, e cioè che debbano contenere plastica riciclata. Il fatto che le buste siano realizzate con plastica riciclata nelle percentuali previste al comma 3 non esime però dall'osservanza dei requisiti di cui al comma 1 in quanto a tipo di maniglia e spessore, come erroneamente diffuso da Unionplast ai suoi associati.

Non è chiaro inoltre, come ben fa notare l'interrogante, da dove scaturisca la data del 25 marzo 2013 quale limite oltre il quale scatterebbe il divieto, così come ripreso dalla circolare di Unionplast.

FERRANTE *(PD).* Signor Presidente, vorrei semplicemente dichiararmi soddisfatto della risposta del sottosegretario Fanelli, che fa definitivamente chiarezza su questo aspetto, sollevato, a mio parere, in maniera improvvida da Unionplast, che, purtroppo, sin dal 2006 ha svolto in tutta la vicenda un ruolo di ostacolo e non di promozione rispetto ad una innovazione introdotta nella legislazione e nell'industria. Ciò detto, colgo comunque l'occasione per sollecitare il Governo, attraverso lei, Sottosegretario, affinché, contrariamente a quanto normalmente avviene in questo Paese – si arriva sempre al giorno prima della scadenza – anticipi se possibile il termine, previsto per dicembre 2013, per l'emanazione del decreto attuativo di natura non regolamentare di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2012. In tal modo si metterebbe definitivamente la parola fine ad una vicenda che dura ormai da molti anni, e che il decreto ambientale ha avuto il merito di chiarire in maniera precisa – la risposta

all'interrogazione lo ha confermato – specificando quali sono i sacchi commercializzabili.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 14,55.

ALLEGATO

INTERROGAZIONE

FERRANTE. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

l'interrogante è venuto a conoscenza che, in data 12 aprile 2012, la federazione Gomma plastica - Unionplast ha inviato a tutte le aziende associate una circolare sull'applicazione delle norme in materia di shopper, linee guida per l'applicazione del decreto-legge n. 2 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012, che all'art. 2 reca «Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente»;

si legge dalla nota esplicativa che secondo l'Unionplast il decreto-legge n. 2 del 2012 individua, all'art. 2, le tipologie di sacchi che dal 25 marzo 2013 sarebbero esenti dal divieto di commercializzazione riguardante gli shopper per l'asporto di merci, che in ambito nazionale sarebbero: 1) sacchi ottenuti impiegando polimeri biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI 13432; 2) sacchi «riutilizzabili» – ottenuti impiegando polimeri non conformi alla norma – con maniglia esterna e spessore superiore a 200 micron, se destinati all'uso alimentare, e 100 micron, se destinati ad altro uso; 3) sacchi «riutilizzabili» – ottenuti impiegando polimeri non conformi alla norma – con maniglia interna e spessore superiore a 100 micron, se destinati all'uso alimentare, e 60 micron, se destinati ad altro uso; 4) sacchi ottenuti impiegando plastiche da riciclo post consumo, senza vincoli di spessori e di maniglia, aventi un contenuto di materiale plastico riciclato nella percentuale di non meno del 30 per cento per quelli ad uso alimentare, 10 per cento se destinati ad altri usi;

inoltre sempre dalla lettura della nota emerge che per l'Unionplast l'articolo 2 prevede pertanto tre famiglie di sacchetti commercializzabili: 1) sacchi biodegradabili compostabili; 2) sacchi riutilizzabili con spessori minimi variabili da 60 a 200 micron; 3) sacchi in plastica riciclata post consumo in percentuale minima variabile da 10 al 30 per cento;

è invece del tutto evidente dalla lettura dell'articolo 2 del decreto che l'interpretazione dell'Unionplast è non solo errata ma anche fuorviante: il comma 3 infatti impone l'utilizzo di percentuali di plastica proveniente dal riciclo post consumo esclusivamente per quei sacchetti, che pur non essendo conformi alla norma UNI EN 13432, sono da considerarsi riutilizzabili così come descritti per lo spessore e la tipologia di maniglia al comma 1,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra e se intenda immediatamente intervenire affinché non si diano informazioni non corrette e fuorvianti su una norma quale quella del divieto dei sacchetti non biodegradabili oramai chiara e indiscutibile. (3-02871)

(*Già* 4-07304)

€ 1,00